

Dispositivo

1. La domanda del sig. Karel Pinxten di sospendere il giudizio sino alla conclusione del procedimento penale avviato dalle autorità lussemburghesi a seguito della trasmissione alle stesse della relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativa al caso n. OC/2016/0069/A 1, è respinta.
2. La domanda del sig. Karel Pinxten di ordinare alla Corte dei conti europea di comunicare una relazione redatta a seguito di un audit interno e le misure adottate a seguito di tale relazione, nonché ogni nota di tale istituzione relativa a eventuali attentati all'indipendenza del revisore interno, è respinta.
3. Il messaggio di posta elettronica del presidente della Corte dei conti europea indirizzato, il 13 febbraio 2019, agli altri membri di tale istituzione e al suo segretario generale, prodotto dal sig. Karel Pinxten nell'allegato B.10 del suo controricorso, è ritirato dal fascicolo.
4. Il sig. Karel Pinxten ha violato gli obblighi derivanti dalla sua carica di membro della Corte dei conti europea, ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 6, TFUE, per quanto riguarda:
 - l'esercizio non dichiarato e illegittimo di un'attività nell'organo direttivo di un partito politico;
 - l'utilizzo abusivo delle risorse della Corte dei conti per finanziare attività non collegate alle funzioni di membro di tale istituzione, nella misura constatata ai punti da 387 a 799 della presente sentenza;
 - l'utilizzo di una carta carburante per l'acquisto di carburante destinato a veicoli appartenenti a terzi, e
 - la creazione di un conflitto d'interessi nel contesto di una relazione con il responsabile di un ente sottoposto ad audit.
5. Il sig. Karel Pinxten è dichiarato decaduto dai due terzi del suo diritto a pensione a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.
6. Il ricorso è respinto quanto al resto.
7. La Corte è incompetente a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta dal sig. Karel Pinxten.
8. Il sig. Karel Pinxten è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Corte dei conti europea.

(¹) GU C 148 del 29.04.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB / Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P)

(Cause riunite C-174/19 P e C-175/19 P) (¹)

(Impugnazione – Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario attraverso lo stretto di Fehmarn – Aiuti individuali – Aiuti notificati dichiarati compatibili con il mercato interno – Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo – Decisione di non sollevare obiezioni – Monopolio – Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi)

(2021/C 481/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(Causa C-174/19 P)

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, S. Noë e L. Armati, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Nymann-Lindegren, poi V. Jørgensen, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato), Föreningen Svensk Sjöfart (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, abogado), Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (rappresentanti: T. Hohmuth, Rechtsanwalt, e L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, avvocato, e W. Mecklenburg, Rechtsanwalt), Rederi Nordö-Link AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e A. Godsk Fallesen, advokater), Trelleborg Hamn AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, avvocato, e J. L. Buendía Sierra, abogado)

(Causa C-175/19 P)

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, avvocato, e P. Alexiadis, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, S. Noë e L. Armati, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Nymann-Lindegren, poi V. Jørgensen, agenti, assistiti da R. Holdgaard, avvocato), Föreningen Svensk Sjöfart (rappresentante: J. L. Buendía Sierra, abogado)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, avvocato, e W. Mecklenburg, Rechtsanwalt), Rederi Nordö-Link AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch e A. Godsk Fallesen, advokater), Trelleborg Hamn AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, avvocato, e J. L. Buendía Sierra, abogado)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali sono respinte.
- 2) La Scandlines Danmark ApS e la Scandlines Deutschland GmbH nonché la Stena Line Scandinavia AB sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative alle impugnazioni principali.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese relative alle impugnazioni incidentali.
- 4) Il Regno di Danimarca, la Föreningen Svensk Sjöfart e il Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV sopportano le proprie spese.
- 5) La Rederi Nordö-Link AB, la Trelleborg Hamn AB e l'Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 148 del 29.04.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 — ClientEarth/Commissione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-458/19 P) (¹)

[Impugnazione – Ricorso di annullamento – Decisione di esecuzione C(2016) 3549 final della Commissione – Autorizzazione per gli usi dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Regolamento (CE) n.º1907/2006 – Articoli 60 e 62 – Regolamento (CE) n.º1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Decisione C(2016) 8454 final della Commissione – Rigetto della richiesta]

(2021/C 481/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: A. Jones, Solicitor, J. Stratford, BL)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e F. Becker, agenti)